



**COMUNE DI ASSEMINI**  
Provincia di Cagliari  
**AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE**  
SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 13 DEL 03.10.2012  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26.11.2013**

## Indice

art. 1 – Oggetto del regolamento

art. 2 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

art. 4 – Soggetti passivi

art. 5 – Base imponibile

art. 6 – Determinazione delle aliquote

art. 7 – Fabbricati rurali

art. 8 – Esenzioni

art. 9 – Riduzioni

art. 10 – Detrazioni dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

art. 10 bis – Agevolazioni dell'imposta per unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

art. 11 – Periodicità e versamenti

art. 12 – Riserva gettito a favore dello Stato

art. 13 – Dichiarazioni

art. 14 – Accertamenti

art. 15 – Sanzioni ed interessi

art. 16 – Riscossione coattiva

art. 17 – Rimborsi

art. 18 – Importi minimi

art. 19 – Compensazione

art. 20 – Funzionario Responsabile

art. 21 – Contenzioso tributario

art. 22 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi

art. 23 – Disposizioni finali

Articolo 1  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Assemini nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2  
**Presupposto dell'Imposta Municipale Propria**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Assemini, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3  
**Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

A. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di (n° 1) un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare:

- ✓ posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano "anziani" le persone fisiche di età superiore a 65 anni e "soggetti diversamente abili" coloro con disabilità riconosciuta del 100 per cento;
- ✓ posseduta in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;
- ✓ possedute dai soggetti passivi che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni dell'art. 3-bis del D.lgs. 504/1992 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- ✓ appartenenti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

B. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e, dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

C. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

Articolo 4  
**Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5  
**Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di ciascuna categoria in vigore nell'annualità di imposizione.

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 dello stesso D. Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Consiglio Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 6  
**Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base è fissata:

- nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5;
  - nella misura dello 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3;
  - nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.

#### Articolo 7 **Fabbricati rurali**

1. Per fabbricato rurale, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si intende quella costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
- a) alla protezione delle piante;
  - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  - h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
2. I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono individuati, dall'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, in quelli elencati nell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.
3. I fabbricati rurali ad uso abitativo e o ad uso diverso da quello abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis di cui all'art.9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Pertanto, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni, qualora, invece siano adibiti ad uso diverso l'imposta si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011.

#### Articolo 8 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- VI. i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 13 comma 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011;
- VII. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, fermo restando quanto disciplinato dal legislatore nazionale in materia.
- VIII. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

#### Articolo 9 **Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Si intendono fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- ✓ strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - ✓ strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - ✓ edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

#### Articolo 10

#### **Detrazioni dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato e il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011.
4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'art.3.
5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo anno.

#### Articolo 10 bis

**Agevolazioni dell'imposta per unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.**

1. L'unità immobiliare e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, è equiparata all'abitazione principale, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. La fruizione dei benefici "prima casa" a favore degli immobili concessi in comodato, ai parenti in linea retta entro il primo grado, è subordinata a un valore massimo di € 15.000,00 di ISEE.
4. Al fine di avvalersi dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione, utilizzando l'apposito modello approvato con modello ministeriale, entro il termine previsto dalle disposizioni legislative.

#### Articolo 11

##### **Periodicità e versamenti**

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 6.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. Per quanto concerne tempi e modalità di versamento si applica quanto disposto, in materia, dal legislatore nazionale.
5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
7. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.
8. Non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile comproprietà:
  - a) i versamenti effettuati da un contitolare per conto dell'altro;
  - b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od in nome del deceduto, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà per almeno 16 giorni;

#### Articolo 12

##### **Riserva gettita a favore dello Stato**

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento.
2. La quota d'imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.

3. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### Articolo 13 **Dichiarazioni**

1. Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, entro il termine previsto dalle disposizioni legislative. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. Per quanto riguarda le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei relativi requisiti, allegando l'eventuale documentazione non rinvenibile d'ufficio e non in possesso di altri pubbliche amministrazioni.

### Articolo 14 **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e/o sono intervenute variazioni, ovvero i versamenti si sarebbero dovuti effettuare. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

### Articolo 15 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.



2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Su richiesta del contribuente che autocertifichi una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dei Tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento. Ai fini della rateizzazione il servizio tributi predispone un piano di rientro, per un numero massimo di 12 rate mensili comprensive degli interessi legali, firmato per accettazione dal contribuente che, si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Tale rateizzazione determina la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo dell'eventuale sanzione. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e, l'importo non pagato è soggetto a riscossione coattiva.
8. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento a seguito di rateizzazione di cui al punto 7 del presente articolo si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 2 (due) punti percentuali rispetto a quanto stabilito dal legislatore in materia di saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### Articolo 16

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 14 e 15, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

#### Articolo 17

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al saggio legale in vigore anno per anno.

#### Articolo 18

##### **Importi minimi**

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a ad euro 5,00 (cinque). Per imposta si intende:
  - a) in prima applicazione quella calcolata sulla base dell'aliquota in vigore stabilita dall'Ente al momento del versamento, ovvero, in mancanza, da quella di base stabilita dallo Stato;
  - b) per gli anni successivi, sulla base dell'aliquota in vigore stabilita dall'Ente al momento del versamento, ovvero quella deliberata dall'Ente l'anno precedente a quello di imposizione.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori o uguale ad euro 5,00 (cinque).

#### Articolo 19

### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'Imposta Municipale Propria con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

#### Articolo 20

### **Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ovvero con delega del Dirigente è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

#### Articolo 21

### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso in materia di Imposta Municipale Propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

#### Articolo 22

### **Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 10 per cento dell'importo riscosso a seguito dell'attività di accertamento è destinato al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. A tal fine, la percentuale di cui al comma precedente è così ripartita:

a) il 10 per cento per l'acquisto di attrezzature da destinare all'Ufficio Tributi;

b) il 20 per cento per la formazione del personale addetto all'attività di accertamento;

c) il 70 per cento per l'incentivazione del personale addetto all'attività di accertamento.

#### Articolo 23

### **Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.